

**SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E IL COMUNE DI VEZZANO  
SUL CROSTOLO PER LA GESTIONE COORDINATA DEL PARCO PROVINCIALE “PINETINA”**

**TRA**

la Provincia di Reggio Emilia, di seguito Provincia, con sede a Reggio Emilia in corso Garibaldi, 59, rappresentata in questo atto dalla Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Arch. Anna Maria Campol, che interviene in esecuzione del Decreto Presidenziale n. xxx del xx/xx/xxxx;

**E**

il Comune di Vezzano sul Crostolo, di seguito Comune, con sede a Vezzano sul Crostolo, Piazza della Libertà 1, rappresentato in questo atto dal Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente, Ing. Iunior Simone Morani, che interviene in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. xx del xx/xx/xxxx;

**PREMESSO CHE**

- la Provincia è proprietaria, fra gli altri, del parco pubblico “Pinetina” di Vezzano in Comune di Vezzano sul Crostolo, il quale, anche per la vicinanza con la città, oltre a mantenere la sua valenza naturalistica, ha via via assunto il connotato di parco pubblico a forte presenza di utenza a scopo ricreativo e didattico;
- la gestione dei parchi, anche a seguito dell'aumento dell'utenza, richiede sempre più una presenza operativa e costante in loco, per la conservazione del patrimonio naturale, per il mantenimento in efficienza, sicurezza ed igiene delle attrezzature e degli spazi destinati agli utenti e per la vigilanza dei luoghi;
- la conservazione del patrimonio provinciale, anche naturalistico, rientra fra i compiti primari della Provincia, in particolare sono necessari interventi di difesa del suolo quali opere di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale all'interno del perimetro verde, nonché interventi mirati di messa in sicurezza;
- per disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività di gestione, di manutenzione e di riqualificazione del Parco Pineta, nell'anno 2023 è stato concluso, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, un Accordo tra Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Vezzano sul Crostolo, della durata di tre anni, che è stato valutato con esito positivo,

**TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art.1 Natura dell'atto**

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90.

**Art.2 Oggetto**

Il presente accordo riguarda in particolare il coordinamento di azioni e di risorse per la gestione del Parco “Pinetina” di Vezzano sul Crostolo con l'obiettivo di ricomprenderlo all'interno di un percorso naturalistico/ambientale che raggruppi anche altre aree verdi significative del territorio provinciale, al fine di potenziare la fruizione turistica dei parchi pubblici provinciali. Gli interventi più significativi che si intendono porre in essere sono specificamente quelli di valorizzazione dell'area e di manutenzione ordinaria per garantire la fruizione pubblica, affidando la loro gestione al Comune, in quanto consente un'attività di monitoraggio e vigilanza costanti in loco. La Provincia pertanto affida in gestione al Comune, che accetta, le attività indicate al successivo art. 3, nonché gli interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale, che si rendessero necessari. Il Comune curerà ogni aspetto della manutenzione ordinaria, gestione del parco e sue pertinenze, sia riguardo alla conservazione che alla fruizione della pubblica utenza, in modo che ne siano preservate le finalità istitutive come parco pubblico ed in particolare è chiamato a:

- tutelare il patrimonio boschivo, naturalistico e faunistico del Parco;
- mantenere in efficienza, decoro e sicurezza le attrezzature ed i luoghi destinati alla fruizione pubblica;

- migliorare la fruibilità di spazi collettivi per la ricreazione ed il tempo libero;
- curare le attività di educazione ambientale, specialmente per le scuole, e le iniziative di valorizzazione naturalistica e culturale del Parco e più in generale dell'ambiente e della civiltà Appenninica e collinare reggiana;
- curare l'attività di animazione in modo che sia migliorata l'attività del Parco.

### **Art.3 Ripartizione delle competenze**

A seguito della sottoscrizione del presente Accordo sono a carico del Comune:

- a) le spese per la manutenzione ordinaria dei fabbricati;
- b) la manutenzione degli spazi, dei sentieri, delle attrezzature e soprattutto gli interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale che si rendessero necessari;
- c) gli interventi di manutenzione e risanamento forestale programmati e finanziati dalla Regione;
- d) la manutenzione ordinaria (cioè interventi puntuali e/o urgenti) e la cura fitosanitaria del bosco e delle aree verdi;
- e) le attività di educazione ambientale, di animazione naturalistica, ricreativa e culturale;
- f) le attività di comunicazione, promozione e valorizzazione;
- g) la cura degli animali;
- h) le prestazioni veterinarie ordinarie limitatamente alla visita e alla vaccinazione annuale degli equidi;
- i) l'acquisto degli alimenti per gli animali (fieno e mangimi);
- l) le autorizzazioni e gli altri atti previsti dal regolamento, ivi compresi quelli sanzionatori;
- m) gli interventi di manutenzione e risanamento forestale programmati e finanziati dalla Regione;
- n) le spese relative ad interventi di espurgo relativamente alle reti fognarie;
- o) la sostituzione del custode in caso di assenze brevi - giorni festivi, ferie e altre assenze ordinarie o malattie brevi (limitatamente a queste ultime si considera un limite massimo di giorni 30 gg all'anno).

Restano a carico della Provincia compatibilmente con le somme a disposizione e le altre priorità d'intervento:

- a) le utenze telefonia, luce, acqua, riscaldamento, ad esclusione di quelle legate alla gestione di eventuale servizio di ristoro, nonché all'utilizzo del mini-appartamento;
- b) le spese di manutenzione straordinaria degli edifici presenti all'interno del perimetro del Parco;
- c) le spese di manutenzione straordinaria delle reti fognarie e di regimazione e scolo delle acque superficiali;
- d) le prestazioni veterinarie straordinarie diverse da quelle di cui all'art. 3 lett h).

In riferimento alle suindicate competenze poste a carico del Comune, si fa presente che il sig. Fiorini Stefano, dipendente provinciale con qualifica di "Guardia custode Parco" in servizio presso il Parco Pinetina di Vezzano, continuerà a svolgere le sue mansioni (manutenzione del verde, cura degli animali, pulizia e lavori di piccola manutenzione).

La Provincia e il custode del Parco si relazioneranno con il Comune al fine di garantire una tempestiva risoluzione di eventuali problematiche rientranti nelle competenze comunali di cui all'art. 3.

### **Art. 4 Periodo di validità**

Il presente accordo ha durata di 3 anni, relativamente alle annualità 2026, 2027 e 2028, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e scadenza il 31 dicembre 2028, con possibilità di rinnovo per un uguale periodo di tre anni.

### **Art. 5 Copertura finanziaria**

La Provincia si impegna a compartecipare agli oneri che sosterrà il Comune per le attività indicate all'art. 3 corrispondendo annualmente la somma di € 20.000,00, così suddivisa: il 50% entro il mese di marzo di ogni anno; il restante 50%, a saldo, entro il mese di dicembre di ogni anno, previa presentazione di specifico rendiconto delle spese sostenute.

### **Art. 6 Contributo straordinario**

La Provincia si impegna a corrispondere un contributo aggiuntivo rispetto a quello ordinario di cui all'art. 5 corrispondente alle maggiori spese sostenute e rendicontate dal Comune che si rendessero eventualmente necessarie per le sostituzioni straordinarie del custode in caso di assenza prolungata, dovuta a infortunio, malattia o aspettativa.

### **Art. 7 Rendicontazione**

Il Comune fornisce una relazione semestrale nella quale specifica le attività svolte sia in relazione alla manutenzione ordinaria del Parco che alle attività di gestione meglio specificate all'art. 3, anche segnalando la necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria.

### **Art. 8 Gestione attraverso concessioni**

Il Comune potrà garantire la gestione del parco anche attraverso apposita convenzione/concessione con soggetti idonei individuati con procedura di evidenza pubblica, al fine di perseguire gli obiettivi e le finalità di cui all'art. 3.

### **Art. 9 Regolamento del parco**

Il regolamento del parco rimane in vigore come approvato dalla Provincia con deliberazione consiliare n. 137/2007, modificata con provvedimento n. 66/2012. Nell'applicazione del regolamento del parco si intende sostituita la Provincia col Comune, per quanto attiene alle autorizzazioni da eventualmente rilasciarsi per lo svolgimento di attività compatibili con il regolamento di cui al punto precedente. Il Comune ha la facoltà, in relazione alle nuove modalità di gestione dell'area, di proporre alla Provincia, per l'approvazione da parte della stessa, modifiche ed adeguamenti a tale Regolamento.

### **Art. 10 Assicurazioni**

Con l'assunzione della gestione del parco, il Comune assume ogni obbligo di responsabilità civile inerente la gestione stessa, restandone esonerata la Provincia. A tale scopo il Comune stipulerà idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla propria responsabilità civile, copia della quale dovrà essere trasmessa alla Provincia.

### **Art. 11 Cartellonistica, pubblicità, comunicazione**

Nella cartellonistica, nella pubblicità e nella comunicazione relativa al parco dovrà essere presente la scritta parco provinciale in gestione al Comune di Vezzano sul Crostolo o equivalente.

### **Art. 12 Recesso**

Per esercitare il diritto di recesso occorre trasmettere, via PEC, comunicazione in tal senso alla controparte. Il recesso opera dopo 90 giorni dal ricevimento della comunicazione. La quota contributiva derivante dagli obblighi assunti dai sottoscrittori deve essere corrisposta per tutto l'anno, ad esclusione di quella relativa all'anno di recesso che verrà riparametrata all'effettiva durata dell'Accordo. Resta inteso la Provincia si riserva la facoltà di recedere dagli accordi in argomento, senza penale alcuna, in conseguenza delle modalità di attuazione della disciplina di riforma delle Province.

### **Art. 13 Responsabilità**

Il Comune risponde in solido con la Provincia delle eventuali cause civili o penali che i fruitori dovessero intentare per danni a cose o a persone.

### **Art.14 Strutture operative di riferimento**

Per l'esecuzione del presente Accordo le parti faranno riferimento:

- la Provincia, al Servizio Pianificazione Territoriale
- il Comune, all'Area Territorio e Ambiente.

### **Art. 15 Registrazione e norme transitorie e finali**

Il presente accordo, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto

dall'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 dalle parti. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma. Il presente atto è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, viene stipulato in forma di scrittura privata ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26/4/1986, con onere a carico della parte richiedente.

Letto, approvato, sottoscritto

per la Provincia di Reggio Emilia,  
Arch. Anna Campeol (firmato digitalmente)

per il Comune di Vezzano sul Crostolo,  
Ing. Iunior Simone Morani (firmato digitalmente)